




REGOLAMENTO DELLE ENTRATE



ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 179/58917 P.G. NELLA SEDUTA DEL 14/12/1998 - MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N. 175/I 55734 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/1999 - N. 18/I 2198 P.G. NELLA SEDUTA DEL 03/02/2000 - N. 31/I 5389 P.G. NELLA SEDUTA DEL 19/02/2001 N. 198/I 67689 P.G. NELLA SEDUTA DEL 10/12/2001 - N. 53/I 10638 P.G. NELLA SEDUTA DEL 26/02/2002 N. 39/31prop.del. NELLA SEDUTA DEL 17/04/2007 - N. 121/64 prop. del. NELLA SEDUTA DEL 8/10/2018 - N. 122/65 prop. del. NELLA SEDUTA DEL 8/10/2018 - N. 19/10 prop. del. NELLA SEDUTA DEL 20/04/2020 - N. 38/5 prop. del. NELLA SEDUTA DEL 28/04/2021

CAPO I PRINCIPI

Art. 1 Contenuto e finalità

1. Il Regolamento disciplina le modalità di gestione dei tributi e delle altre entrate comunali sulla base delle disposizioni di legge perseguendo le seguenti finalità:
 - assicurare efficienza, economicità e trasparenza;
 - semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini;
 - erogare idonei servizi di riscossione.
2. I regolamenti per l'applicazione di imposte o tasse si applicano in quanto non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 2 Forme di gestione

1. Le entrate, ivi comprese le entrate tributarie, sono riscosse dal Comune in modo diretto, tramite il servizio di Tesoreria, nel rispetto di quanto disciplinato dal DL 193/2016, art. 2bis.
2. L'accertamento e la liquidazione dei tributi sono effettuati dagli uffici comunali, ad eccezione delle entrate di cui all'art. 5.

Art. 3 La riscossione da parte del tesoriere

1. Il Tesoriere garantisce tutti i servizi necessari al Comune per la corretta riscossione delle entrate di cui al comma 1 dell'art. 2, con le modalità ed i criteri previsti dal capitolato speciale del servizio di tesoreria.

CAPO II ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4

La riscossione dell'imposta comunale sugli immobili

1. La riscossione dell'imposta comunale sugli immobili è effettuata dal Tesoriere con le modalità di cui all'art. 3

Art. 5

ABROGATO

Art. 6

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono stabiliti nelle stesse misure previste dalla legge per i corrispondenti periodi delle imposte erariali.
2. A partire dal 1° gennaio 2007 la misura di cui al comma 1 si calcola su base annua, con maturazione giornaliera e a decorrere dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. In caso di rimborso, il calcolo degli interessi decorre dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le misure di cui al comma precedente non si applicano ai rapporti tributari divenuti definitivi e resta, pertanto, escluso il ricalcolo degli interessi per i rimborsi già effettuati e per gli avvisi di accertamento e liquidazione divenuti definitivi per decorrenza dei termini o per sentenza passata in giudicato.

Art. 7

1. I versamenti di tutti i tributi comunali non sono dovuti e non si fa luogo a rimborsi per importi sino a 10 euro.
2. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento di tributi comunali il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:
 - a) Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) Oltre euro 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili.

Per importi superiori a euro 15.000,00 la concessione della dilazione è subordinata al deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di pari valore.”

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, valgono anche per la riscossione con atto di ingiunzione o accertamento dei canoni di cui all'art. 8-bis.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione che ha consentito l'accoglimento della richiesta di ripartizione del pagamento di cui al comma 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo, senza subordino al deposito di fideiussione bancaria, secondo il seguente schema riferito a somme non ancora versate relativamente al primo provvedimento:
 - fino a 3.000,00 euro nessuna rateizzazione;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - oltre euro 6.000,00 fino a trentasei rate mensili.

CAPO III ALTRE ENTRATE

Art. 8 I responsabili dei servizi

1. Ai Responsabili dei servizi compete l'accertamento delle entrate del servizio cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa; essi sono tenuti a verificare la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, ad individuare il creditore, nonché l'ammontare della somma da incassare e la relativa scadenza.
2. I Responsabili dei servizi provvedono alla emissione degli ordinativi di riscossione o delle liste di carico per la riscossione delle entrate patrimoniali, di quelle provenienti dalla gestione dei servizi o connesse a tariffe e contribuzioni.
3. Per le risorse non attribuite ai Responsabili dei servizi, gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono effettuati dal Responsabile del servizio finanziario.
4. I Responsabili dei servizi provvedono, inoltre, ad attivare le procedure per la riscossione coattiva delle somme accertate e non riscosse.

Art. 8-bis

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e realizzati anche in strutture attrezzate.

1. L'accertamento e la riscossione:
 - del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
 - del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e realizzati anche in strutture attrezzate sono affidati, nel rispetto delle procedure vigenti per l'affidamento dei servizi pubblici locali, a soggetto scelto tra gli iscritti nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo. L'aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso per i canoni di cui al comma 1.
3. Il capitolato di oneri per la concessione del servizio stabilisce a favore del Comune l'ammontare del minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione, oltre che prevedere il versamento dell'entrata mediante conto corrente comunale nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.L. 193/2016, art. 2-bis.
4. Gli atti di concessione dei servizi di cui al comma 1 hanno durata massima di sei anni. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino a raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune.

Art. 9

Il responsabile del servizio finanziario

1. Il Responsabile del servizio finanziario, sulla base della documentazione trasmessa dai responsabili dei servizi nei modi e nei tempi definiti nel regolamento di contabilità, provvede ai dovuti riscontri e all'annotazione delle entrate accertate nelle scritture contabili, nonché alla formalizzazione ogni dieci giorni al tesoriere degli ordinativi e delle liste di carico emessi.

Art.10

La riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e dei servizi a domanda individuale, ivi comprese le entrate affidate all'Istituzione Servizi per la persona ed alle società sulle quali il Comune esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, è affidata, sulla base di apposita convenzione, al concessionario del servizio di riscossione, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legge 203 del 30/09/2005.

Art. 11

ABROGATO

Art. 12

Spese di Notifica e corrispettivi

1. L'emissione di avvisi di accertamento tributari e l'emissione delle ingiunzioni per il recupero dei canoni di cui all'art.8-bis, comma 1, effettuate tramite notifica, con esclusione della posta elettronica certificata, prevedono anche l'applicazione delle spese di notifica quantificate nella misura disposta dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 12 settembre 2012 e suoi successivi aggiornamenti.
2. L'esame delle istanze di rinnovo o rilascio nuova autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari permanenti non d'esercizio, che abbiano una superficie pari o superiore a 2 mq per ogni faccia, è soggetta al preventivo versamento delle spese di sopralluogo e istruttoria previste dall'art.27, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 per un importo pari a €100,00.

Art. 13

Altre disposizioni

- 1 Qualora gli articoli del presente regolamento non prevedano la salvaguardia delle discipline contenute nei singoli regolamenti riferiti alle entrate tributarie comunali, lo stesso comporta l'automatica disapplicazione di ogni diversa norma regolamentare precedentemente adottata in materia, concernente e limitatamente alla disciplina delle medesime fattispecie.

Art. 14
Disposizioni transitorie

Le istanze di dilazione delle rateizzazioni di cui all'art. 7, comma 4, presentate entro il 31 dicembre 2021, per importi non ancora versati superiori a euro 5.000 sono concesse fino a settantadue rate mensili, senza subordino al deposito di fideiussione bancaria.

NOTE

il comma 5, lettera b) dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 così recita:

“b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;”

L'art. 53 a sua volta così recita:

“1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.”